



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 10^a legislatura

ALLEGATO B Dgr n. 1358 del **09/10/2015** pag. 1/29



Unione europea
Fondo sociale europeo



REGIONE DEL VENETO

POR Fondo Sociale Europeo 2014-2020

ASSE 1 OCCUPABILITA'

Obiettivo Tematico 8

ADATTAMENTO DEI LAVORATORI, DELLE IMPRESE E DEGLI IMPRENDITORI AI CAMBIAMENTI

Work Experience

MODALITÀ A SPORTELLO - ANNO 2015

Direttiva

Indice

1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari.....	3
2. Premessa.....	6
3. Finalità e obiettivi.....	7
4. Destinatari.....	7
5. Soggetti proponenti	8
6. Partenariati.....	8
7. Struttura delle Work Experience	9
8. Indennità di partecipazione.....	15
9. Finanziabilità delle proposte progettuali	16
10. Procedura di attivazione	16
11. Gruppo di lavoro.....	16
12. Risorse.....	19
13. Delega.....	20
14. Modalità e termini per la presentazione dei progetti	20
15. Procedure e criteri di valutazione	22
16. Tempi degli esiti delle istruttorie, dell'avvio e chiusura dei progetti	25
17. Monitoraggio	25
18. Comunicazioni.....	26
19. Termine per l'avvio e la conclusione dei progetti	26
20. Indicazione del foro competente.....	26
21. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.	27
22. Tutela della privacy	27
Appendice.....	28

1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari

Il presente Avviso viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- Regolamento (UE) n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento (UE) n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- Regolamento (UE) n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Decisione Comunitaria C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 di esecuzione della Commissione che approva l'accordo di partenariato con l'Italia;
- Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12 dicembre 2014 di approvazione del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Veneto in Italia;
- Comunicazione della Commissione COM(2010) 2020 definitivo, "EUROPA 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";
- Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge n. 223 del 23 luglio 1991 "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro";
- Legge n. 34 del 25 febbraio 2008 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - (Legge comunitaria 2007)";
- Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", così come modificata dal D.Lgs n. 83 del 2012 (cd. decreto sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012;
- Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
- Decreto Legislativo n. 181 del 21 aprile 2000 "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- Legge Regionale n. 10 del 30 gennaio 1990 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro";

- Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” come modificata dalla L.R. n. 23/2010;
- Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”, così come modificata dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3289 del 21/12/2010: “L.R. n. 19/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1675 del 18/10/2011 “Approvazione delle linee di intervento in tema di Valorizzazione del Capitale Umano. Politiche per l’occupazione e l’occupabilità”, nel quadro della ripresa economica del sistema produttivo veneto;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2238 del 20/12/2011 “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2895 del 28/12/2012, Allegato A, “Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1324 del 23 luglio 2013 “ Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 24 gennaio 2013. Deliberazione/CR n. 44 del 14.05.2013”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28 aprile 2015, approvazione documento “Sistema di Gestione e di Controllo” Regione Veneto. Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020.
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015, approvazione documento “Testo Unico dei Beneficiari” Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015 di approvazione delle Unità di Costo Standard. Fondo Sociale Europeo. Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013.

2. Premessa

Il presente provvedimento si inserisce nella cornice delle azioni a sostegno dell'Obiettivo Tematico 8 del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020, volto a "promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori", al fine di concorrere al raggiungimento della crescita inclusiva e promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale.

L'azione persegue, in particolare, la priorità d'investimento 8.i che si prefigge l'accesso all'occupazione attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale.

L'Avviso, nell'ambito del POR FSE Veneto 2014-2020, a valere sull'Asse I "Occupabilità", promuove azioni di politica attiva del lavoro a favore di persone disoccupate e inoccupate.

Di seguito si riporta la scheda sintetica degli obiettivi e delle azioni del POR FSE Veneto 2014-2020 di riferimento per il presente avviso.

Asse I	Occupabilità
Obiettivo Tematico (art. 9 Reg. CE 1013/13)	Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori
Priorità d'investimento (art. 3 Reg. CE 1304/13)	8.i. Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale
Risultato atteso dall'Accordo di Partenariato (allegato A del POR)	RA 8.5 Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata
Indicatori di risultato pertinenti	CR04 Partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento CR06 Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento
Indicatori di realizzazione pertinenti	CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata CO02 i disoccupati di lungo periodo CO03 le persone inattive CO07 le persone di età superiore a 54 anni
Eventuale tematica secondaria FSE (allegato I Reg. CE 215/14)	06 Non discriminazione
Eventuali specifici gruppi target (paragrafo 5.2 e tabella 22 del POR)	Disoccupati senza possibilità di accesso a ammortizzatori sociali

3. Finalità e obiettivi

Il mercato del lavoro regionale evidenzia segnali di ripresa e di consolidamento con un tasso di occupazione in leggera crescita (64,1% nel secondo trimestre 2015 contro il 64% dello stesso periodo del 2014) e con il tasso di disoccupazione pari al 6,6% (7,1% nello stesso trimestre del 2014), tuttavia gli indicatori sulla crescita sono ancora contrastanti. Se prendiamo in considerazione, ad esempio, il processo di selezione delle imprese, prevalgono ancora le chiusure sulle aperture: le imprese attive alla fine del secondo trimestre 2015 risultavano ancora diminuite dello 0,4% rispetto al medesimo momento dell'anno precedente.

L'esiguità delle tendenze espansive in atto richiede, in linea con gli interventi promossi nell'ambito delle politiche regionali di questi anni, interventi mirati per sostenere la crescita del capitale umano e dei sistemi produttivi favorendo una maggiore occupabilità delle persone.

In questo scenario è opportuno conservare estrema prudenza nelle previsioni di crescita e riconoscere l'esiguità e la fragilità delle pur presenti tendenze espansive.

L'investimento in innovazione e nel capitale umano, così come l'innovazione dei sistemi produttivi, delle organizzazioni e dei servizi per il lavoro continuano a rappresentare una leva fondamentale per la crescita ed il rafforzamento del sistema industriale e produttivo regionale e per una maggiore occupabilità delle persone.

In questo contesto, la Regione del Veneto intende pertanto proseguire nell'offerta di percorsi professionalizzanti dedicati a persone inoccupate e disoccupate al fine di sostenere il loro inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro.

In particolare, con la presente Direttiva si intende favorire l'impiego o il reimpiego di persone in cerca di lavoro con particolare attenzione ai disoccupati e/o inoccupati di età superiore a 30 anni, che oggi incontrano più difficoltà a re-inserirsi e/o inserirsi nel mercato del lavoro.

La scelta di intervenire su inoccupati e disoccupati non giovani è motivata dal fatto che al momento è ancora attivo il Piano regionale per la realizzazione di progetti di Garanzia Giovani che si occupa dei giovani NEET (*giovani che non sono né in formazione né al lavoro*) tra i 15 ed i 29 anni di età, ed è altresì in corso di realizzazione un'azione a sostegno dell'occupabilità dei disoccupati di lunga durata e di disoccupati che, indipendentemente dalla durata della disoccupazione, si trovano in situazione di forte svantaggio per accedere al mercato del lavoro.

Con questo intervento, pertanto, si prosegue nella realizzazione di azioni che si pongono come obiettivo quello di incidere sulla maggior parte dei target in difficoltà, consapevoli che le dinamiche del mercato del lavoro, benché rafforzate da strumenti legislativi, devono essere sostenute da un forte investimento sulla formazione delle persone e di conseguenza sulle loro competenze professionali.

La Direttiva si propone di rispondere a tale priorità realizzando progetti di *Work Experience* che prevedono l'utilizzo dei tirocini extracurricolari quale strumento esperienziale finalizzato a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e un'esperienza pratica di natura professionale direttamente sul luogo di lavoro.

In termini più generali, le *Work Experience* sono finalizzate all'acquisizione di competenze tecnico-professionali utili a rafforzare/aggiornare i profili professionali dei destinatari per un loro effettivo inserimento/reinserimento lavorativo.

4. Destinatari

Le *Work Experience* oggetto di questa Direttiva, sono rivolte a persone inoccupate e disoccupate ai sensi del D.Lgs. 181/2000 e s.m.i., anche di breve durata, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo - ad esempio, ASPI, Mini ASPI, NASPI, ASDI [...] -, di età superiore ai 30 anni.

Nei progetti di Work Experience dovranno essere adeguatamente esplicitati e descritti i titoli di studio e gli eventuali altri requisiti in ingresso, che saranno oggetto di valutazione delle candidature nella fase di selezione, nonché la loro pertinenza con il profilo professionale proposto.

Con il termine inoccupato si identifica un cittadino in età lavorativa che non ha mai lavorato ma che è alla ricerca attiva di un'occupazione. Con il termine disoccupato si fa riferimento ad un lavoratore in precedenza occupato che ha lasciato il proprio lavoro o lo ha perso e ne sta cercando un altro così come previsto dal Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e s.m.i..

La condizione di disoccupazione/inoccupazione viene comprovata dalla presentazione da parte del cittadino di una dichiarazione di immediata disponibilità alla ricerca di un lavoro (DID) presso il Centro per l'Impiego di competenza. Lo stato di disoccupazione decorre dal giorno in cui si rende la dichiarazione di immediata disponibilità (DID).

I destinatari devono essere residenti o domiciliati sul territorio regionale.

Ciascun soggetto può svolgere un'unica esperienza di *Work Experience* presso la stessa impresa indipendentemente dal profilo professionale, dal progetto formativo e dalla collocazione temporale. Inoltre, non può usufruire, in modo contestuale, di ulteriori finanziamenti pubblici per l'iscrizione e la partecipazione alle attività di *Work Experience* per la quale viene selezionato.

Il destinatario della *Work Experience* non può essere legato da vincoli di parentela di livello inferiore al terzo grado con l'imprenditore o con il titolare dello studio professionale.

5. Soggetti proponenti

Nell'ambito della presente Direttiva possono presentare candidatura i Soggetti accreditati per l'ambito della formazione superiore e/o i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004.

Per gli enti che, pur essendo ancora in fase di accreditamento, avranno ottenuto l'approvazione e il finanziamento di un progetto, l'avvio delle attività progettuali potrà avvenire solo a seguito dell'accettazione definitiva della domanda di accreditamento.

È obbligatorio il partenariato con uno o più soggetti accreditato/i ai Servizi Lavoro ai sensi della DGR 2238/11 "Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto" (art. 25 L.R. n. 3/2009), fatto salvo il caso in cui il Soggetto proponente possieda entrambi i requisiti di accreditamento per i servizi al lavoro e per l'ambito della formazione superiore.

Si specifica che l'adeguatezza del profilo dei soggetti proponenti e partner alle finalità della proposta sarà oggetto di valutazione. Il partenariato nel suo complesso dovrà quindi essere in grado di garantire, anche coerentemente al tipo di accreditamento posseduto, tutte le competenze necessarie alla realizzazione delle attività previste e proposte nel progetto.

6. Partenariati

L'iniziativa, nel suo complesso, intende favorire l'inserimento lavorativo di disoccupati indipendentemente dalla durata della disoccupazione e di persone inoccupate.

Ricordando pertanto che gli interventi mirano al superamento degli ostacoli all'occupabilità e alla riqualificazione dei lavoratori adeguandone il profilo di competenze ai fabbisogni emergenti delle imprese venete attraverso il ricorso ad esperienze di tirocinio, il partenariato aziendale è obbligatorio.

Si ritiene necessario che ciascun progetto di *Work Experience* sia il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali attraverso l'indispensabile coinvolgimento delle imprese sin dalla fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali e formativi. In questo modo si intende instaurare una sinergia tra le esigenze produttive e quelle formative, al fine di realizzare un percorso a forte valenza occupazionale.

In particolare si richiede di prevedere **il partenariato aziendale con almeno un datore di lavoro privato (imprese e/o studi professionali)** in qualità di soggetto ospitante del tirocinante.

Sono, quindi, esclusi dal partenariato aziendale tutti gli Organismi di diritto pubblico quali le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le province autonome, gli enti territoriali e locali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico comunque denominati e le loro associazioni, cioè qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, avente personalità giuridica, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di quest'ultimi, oppure il cui organismo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito per più della metà dei membri designati dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico. Sono altresì esclusi dal ruolo di partner aziendale, in qualità di soggetti ospitanti il tirocinante, gli Organismi di Formazione accreditati e le strutture associative a loro collegate.

L'eventuale sostituzione delle imprese presenti nel progetto in qualità di partner aziendali potrà essere ammessa solo se le imprese proposte in sostituzione sono in grado di svolgere un ruolo analogo a quello delle imprese sostituite e sarà oggetto di valutazione in sede di richiesta di variazione/integrazione di partenariato.

Come riportato nel §5, si ricorda che è obbligatorio il partenariato con uno o più soggetti accreditato/i ai Servizi Lavoro ai sensi della DGR 2238/11, fatto salvo il caso in cui il Soggetto proponente possieda entrambi i requisiti di accreditamento per i servizi al lavoro e per l'ambito della formazione superiore.

Possono essere attivate, in quanto funzionali agli obiettivi progettuali, partnership qualificate con gli Organismi di seguito elencati: Agenzie per il Lavoro, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, università, istituti di ricerca.

Per quanto attiene ai **partenariati operativi**, si precisa che la quota preponderante del budget deve permanere in capo al soggetto proponente¹. Tale condizione dovrà essere autocertificata in sede di presentazione del rendiconto².

L'inserimento, in qualità di partner operativi, di soggetti accreditati o in via di accreditamento per tutti gli ambiti della formazione, non potrà avvenire successivamente all'approvazione dei progetti di *Work Experience*, ma dovrà essere formalizzato esclusivamente sin dalla fase di presentazione del progetto.

7. Struttura delle Work Experience

Le attività di *Work Experience* dovranno comporsi di una parte di tirocinio in azienda e di una parte di attività di formazione, ed eventuale accompagnamento, finalizzati al raggiungimento finale degli obiettivi che la Direttiva si pone. La durata del tirocinio in azienda dovrà essere compresa tra 2 e 6 mesi. La durata di un progetto non potrà essere superiore a 12 mesi.

L'articolazione dell'attività formativa delle *Work Experience* dovrà essere definita, in termini di competenze "obiettivo" in relazione al profilo professionale di riferimento sulla base degli specifici fabbisogni aziendali. È compito del soggetto proponente motivare le scelte progettuali operate, di cui sarà valutata la coerenza rispetto alle competenze che si intendono far acquisire/rafforzare. In ogni caso, l'attività formativa dovrà essere preceduta dalla necessaria attività di orientamento al ruolo per agevolare l'inserimento in azienda del tirocinante.

Le tipologie di *Work Experience* attivabili nella presente direttiva sono due:

- 1) di tipo **professionalizzante**: finalizzate alla acquisizione di competenze, conoscenze e abilità di carattere tecnico-operativo che completino il profilo professionale della persona adeguandolo a precise esigenze aziendale rilevate in sede di analisi dei fabbisogni.

¹Per quota preponderante si intende che il soggetto proponente deve mantenere una quota di budget superiore a qualsiasi altro partner.

² Mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante del beneficiario, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/00, attestante la preponderanza della quota del budget in capo al Soggetto beneficiario

- 2) di tipo **specialistico**: finalizzate alla acquisizione di competenze, conoscenze e abilità di carattere tecnico-scientifico che arricchiscano il profilo professionale della persona per aumentarne la spendibilità soprattutto in contesti di lavoro ad elevato livello di innovazione, specializzazione e complessità.

Ciascun progetto potrà contenere o *Work Experience* di tipo **professionalizzante** o *Work Experience* di tipo **specialistico** quindi potrà essere prevista solo una delle due tipologie nell'ambito del medesimo progetto. Nel titolo del progetto dovrà essere specificato il contenuto formativo dell'intervento oltre alla denominazione della tipologia di *Work Experience* a cui il progetto si riferisce.

Il soggetto proponente dovrà garantire la partecipazione di partner aziendali che assicurino al destinatario apprendimenti ed esperienze coerenti con il percorso formativo professionalizzante o di specializzazione.

Di seguito sono descritte le attività che devono essere realizzate per ciascuna delle tipologie di *Work Experience*.

7.1 Tipologia “*Work Experience* professionalizzante”

La tipologia *Work Experience* professionalizzante è contraddistinta dalla presenza delle seguenti attività:

1. Orientamento al ruolo: questa attività ha la finalità di fornire al destinatario elementi utili ad inquadrarne la collocazione in azienda e orientarlo alle attività da svolgere durante la *Work Experience*. Ha durata minima di 4 ore e massima di 16 ore e può essere erogata sia in modalità individuale, sia in modalità di gruppo, anche all'interno dell'azienda. Almeno 2 ore di tale attività dovranno essere dedicate all'incontro iniziale tra tutor didattico-organizzativo e tutor aziendale, durante le quali è richiesta la presenza attiva del tirocinante, al fine di garantire la definizione e la condivisione del progetto di tirocinio. La condizione di riconoscimento dei costi per questa attività è la realizzazione della singola ora di servizio erogata al destinatario. Per questa attività non è prevista indennità di partecipazione per il destinatario.

2. Formazione professionalizzante: l'attività formativa professionalizzante si pone l'obiettivo di fornire competenze, conoscenze e abilità (*professional tools*) rispetto al ruolo e al profilo professionale di riferimento della *Work Experience*. L'obiettivo di tale intervento è quello di offrire ai destinatari un quadro di riferimento completo e trasversale su temi e contenuti utili all'inserimento nel ruolo professionale da ricoprire. L'attività formativa potrà essere:

- **di breve durata** compresa tra 20 e 40 ore, erogate in gruppo;
- **di media durata** compresa tra 42 e 120 ore erogabili in gruppo e, fino ad un massimo di 32 ore, in forma individuale o in sottogruppi³.

Gli interventi formativi dovranno essere rivolti al numero **minimo di n. 3 utenti e massimo di n. 15** per singola edizione/intervento. La condizione di riconoscimento dei costi per le attività di formazione prevede il rispetto del numero minimo di utenti formati. Inoltre ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti per le attività formative, si terrà conto del numero di destinatari previsto e del numero di destinatari che raggiunge il **70% del monte ore previsto** (destinatari finali). Qualora il numero di destinatari inizialmente previsto non corrisponda al numero di destinatari che abbiano raggiunto almeno il 70% del monte ore (destinatari finali) si provvederà ad una rideterminazione del contributo sulla base del numero di destinatari finali⁴.

³ Le ore erogabili in sottogruppo o in modalità individuale sono da intendersi comprese nel monte ore complessivo indicato ossia non sono aggiuntive al monte ore indicato.

⁴ A titolo di esempio, si consideri una attività formativa di 80 ore per un gruppo di destinatari inizialmente previsto pari a 10 soggetti. Il costo previsto a budget sarà calcolato come di seguito: $[(€ 93,30+4,10*10)*80] = € 10.744,00$. Qualora il numero di destinatari finali scendesse a 8, il costo massimo riconoscibile per l'intervento, sarà calcolato come segue: $[(€93,30+4,10*8)*80] = € 10.088,00$.

3. Tirocinio extracurricolare di inserimento e/o reinserimento lavorativo

Questo intervento è finalizzato all'inserimento/reinserimento lavorativo del destinatario.

Ha durata da un minimo di 2 ad un massimo di 6 mesi. È necessaria l'individuazione di un tutor aziendale che dovrà garantire un supporto costante all'utente per facilitarne l'inserimento in azienda. Il tutor aziendale ed il tutor didattico/organizzativo dovranno raccordarsi costantemente al fine di assicurare l'idonea partecipazione e la predisposizione di quanto necessario anche al fine della valutazione del tirocinio stesso.

Le disposizioni in materia di tirocini vigenti in Regione Veneto definiscono i limiti numerici dei tirocinanti che possono essere ospitati in tirocinio dai datori di lavoro⁵, liberi professionisti e piccoli imprenditori, anche senza dipendenti, con sede operativa in Veneto. Possono essere ospitati contemporaneamente tirocini nei seguenti limiti numerici:

Caratteristiche struttura ospitante	Numero tirocinanti
Liberi professionisti e piccoli imprenditori senza dipendenti	1 tirocinante
Unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 1 e 5	1 tirocinante
Unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20	Fino ad un massimo di 2 tirocinanti
Unità operative con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato	Fino ad un massimo del 10% dei dipendenti a tempo indeterminato

Si precisa che i soggetti proponenti sono tenuti a garantire la necessaria copertura assicurativa dei partecipanti alle attività contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché, presso idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi. I costi sostenuti per tali coperture assicurative rientrano nei costi standard.

Per quanto riguarda l'utilizzo dello strumento dei tirocini, i soggetti proponenti sono tenuti a garantire la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché, presso idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche tutte le attività che coinvolgono il destinatario nell'ambito del progetto di politica attiva. I costi sostenuti per tali coperture assicurative rientrano nei costi standard.

Per gli aspetti regolativi non strettamente definiti nel provvedimento, si dovrà a fare riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1324 del 23 luglio 2013 "Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 24 gennaio 2013. Deliberazione/CR n. 44 del 14.05.2013".

Il tirocinio può essere realizzato sia sul territorio regionale, sia in mobilità geografica interregionale, sia transnazionale. I parametri di costo relativi ai tirocini in mobilità geografica sono riportate nella Tabella 1

⁵ In questa Direttiva si fa riferimento esclusivamente a datori di lavoro privati: impresa industriale anche artigiana, impresa di costruzioni anche artigiana, impresa di servizi anche artigiana, impresa commerciale, studio professionale. Sono escluse: le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le province autonome, gli enti territoriali e locali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico comunque denominati e le loro associazioni, cioè qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, avente personalità giuridica, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di quest'ultimi, oppure il cui organismo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito per più della metà dei membri designati dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico. Inoltre sono esclusi tutti gli Organismi accreditati dalla Regione Veneto.

– UCS per azioni di mobilità transnazionale e nella Tabella 2 – UCS per azioni di mobilità Interregionale poste in appendice.

Al termine del tirocinio, qualora non sia proposto alla persona un contratto di lavoro⁶ presso l'azienda ospitante, al destinatario dovrà essere assicurato un intervento di supporto nella ricerca attiva di lavoro. Tale azione dovrà produrre come risultato almeno n. 2 colloqui di selezione attivati presso imprese disponibili all'inserimento lavorativo. Nel caso di assunzione successivamente al primo colloquio viene meno l'obbligo del colloquio successivo.

Il Soggetto titolare del progetto dovrà essere in grado di esibire evidenze formali atte a dimostrare sia che le imprese presso cui sono stati proposti i colloqui avessero una *vacancy* aperta sia gli avvenuti colloqui da parte del candidato.

Per dimostrare la *vacancy* aperta, è sufficiente tenere agli atti stampa della pubblicazione relativa alla ricerca di personale da parte della azienda (ad es. pubblicazione su quotidiano e/o su pagina web dell'azienda e/o su pagina web della agenzia incaricata dalla azienda per la selezione).

Per dimostrare l'avvenuto colloquio, è sufficiente tenere agli atti le mail di richiesta di colloquio (con segnalazione almeno del luogo, della data e dell'orario in cui si svolgerà il colloquio) e di conferma di avvenuto colloquio (breve descrizione dell'esito del colloquio) da parte del selezionatore. Il Soggetto proponente è responsabile della corretta conservazione di tali evidenze formali che devono essere rese disponibili per le opportune verifiche da parte dei competenti uffici regionali.

Al soggetto proponente la Work Experience, saranno riconosciuti € 4,70 per ora di tirocinio frequentata dal tirocinante, a copertura dei costi che l'ente deve sostenere per la realizzazione del tirocinio, così come previsto dall'Allegato A alla DGR. 671/2015. Il **riconoscimento all'ente titolare dei costi relativi al tirocinio** è commisurato **alle ore effettivamente svolte dal destinatario ed è condizionato al rispetto della frequenza** da parte del destinatario **di almeno il 70% del monte ore previsto** per il tirocinio e per ciascuna delle altre tipologie di attività proposte nella *Work experience* nonché **al rispetto dei seguenti standard di prestazione** richiesti:

- caratteristiche professionali degli operatori che intervengono nella organizzazione e gestione dei tirocini, così come specificato al § 11 Gruppo di lavoro;
- realizzazione di almeno una visita aziendale al mese in ciascuna impresa presso cui è inserito il tirocinante;
- un contratto di lavoro⁷ presso l'azienda ospitante il tirocinio, oppure
- due colloqui di selezione, qualora non sia proposto alla persona un contratto di lavoro presso l'azienda presso cui ha svolto il tirocinio.

Esclusivamente nel caso in cui il tirocinante venga assunto con un contratto in regola con la normativa vigente prima della conclusione del tirocinio, sarà possibile riconoscere il costo all'ente per le ore effettivamente svolte solo se il tirocinante avrà raggiunto la frequenza di almeno il 30%.

4. Accompagnamento al lavoro: questa attività è attivabile nel caso in cui sia necessaria un'attività di supporto al neoassunto e all'azienda nella prima fase dell'inserimento lavorativo, possono essere richieste fino ad un massimo di 12 ore di accompagnamento al lavoro.

La condizione di riconoscimento dei costi per questa attività è la realizzazione della singola ora di servizio erogata al destinatario. Per questa attività non è prevista indennità di partecipazione per il destinatario.

⁶ Si intende un contratto di qualsiasi tipologia della durata di almeno 6 mesi nel rispetto della normativa vigente.

⁷ Si intende un contratto di qualsiasi tipologia della durata di almeno 6 mesi nel rispetto della normativa vigente.

7.2 Tipologia “Work Experience di tipo specialistico”

La tipologia di *Work Experience* di tipo specialistico è contraddistinta dalla presenza delle seguenti attività:

1. Orientamento al ruolo: questa attività ha la finalità di fornire al destinatario elementi utili ad inquadrarne la collocazione in azienda e orientarlo alle attività da svolgere durante la *Work Experience*. Ha durata minima di 4 ore e massima di 16 ore e può essere erogata sia in modalità individuale, sia in modalità di gruppo, anche all'interno dell'azienda. Almeno 2 ore di tale attività dovranno essere dedicate all'incontro iniziale tra tutor didattico-organizzativo e tutor aziendale, durante le quali è richiesta la presenza attiva del tirocinante, al fine di garantire la definizione e la condivisione del progetto di tirocinio.

La condizione di riconoscimento dei costi per questa attività è la realizzazione della singola ora di servizio erogata al destinatario. Per questa attività non è prevista indennità di partecipazione per il destinatario.

2. Formazione di tipo specialistico: è un'azione formativa che si pone l'obiettivo di sviluppare competenze, conoscenze, e abilità ad elevata specializzazione. L'attività formativa potrà essere:

- **di media durata** compresa tra 42 e 120 ore erogabili in gruppo e, fino ad un massimo di 20 ore, in forma individuale o in sottogruppi.
- **di lunga durata** compresa tra 124 e 200 erogabili in gruppo e, fino ad un massimo di 32 ore, in forma individuale o in sottogruppi⁸.

Gli interventi formativi dovranno essere rivolti al numero **minimo di n. 3 utenti e massimo di n. 15** per singola edizione/intervento. La condizione di riconoscimento dei costi per le attività di formazione prevede il rispetto del numero minimo di utenti formati. Inoltre ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti per le attività formative, si terrà conto del numero di destinatari previsto e del numero di destinatari che raggiunge il **70% del monte ore previsto** (destinatari finali). Qualora il numero di destinatari inizialmente previsto non corrisponda al numero di destinatari che abbiano raggiunto almeno il 70% del monte ore (destinatari finali) si provvederà ad una rideterminazione del contributo sulla base del numero di destinatari finali.

3. Tirocinio extracurricolare di inserimento e/o reinserimento lavorativo: si veda quando descritto al paragrafo 7.1.3 con riferimento al tirocinio.

4. Accompagnamento al lavoro: questa attività è attivabile nel caso in cui sia necessaria un'attività di supporto al neoassunto e all'azienda nella prima fase dell'inserimento lavorativo, possono essere richieste fino ad un massimo di 12 ore di accompagnamento al lavoro.

La condizione di riconoscimento dei costi per questa attività è la realizzazione della singola ora di servizio erogata al destinatario. Per questa attività non è prevista indennità di partecipazione per il destinatario.

5. Action Research (solo per i laureati e dottori di ricerca): nel caso in cui il progetto formativo del destinatario sia inserito all'interno di un piano di sviluppo aziendale finalizzato a generare cambiamenti migliorativi dell'impresa ospitante, possono essere richieste fino ad un massimo di 32 ore di *action research*, da svolgersi prevalentemente in azienda, che prevedano, oltre ai lavoratori coinvolti nel processo, la partecipazione del destinatario. Si precisa che attraverso l'utilizzo della modalità *action research*, si intende:

- sostenere la specializzazione finalizzata all'occupabilità e alla crescita professionale dei destinatari;
- promuovere l'introduzione nel sistema produttivo regionale di figure professionali qualificate nell'ambito dei processi di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico;

⁸ Le ore erogabili in sottogruppo o in modalità individuale sono da intendersi comprese nel monte ore complessivo indicato ossia non sono aggiuntive al monte ore indicato.

– promuovere la circolazione di saperi ed esperienze tra Università, centri di ricerca, esperti specialistici e imprese.

Tali attività possono essere, ad esempio, riferite a:

- analisi e raccolta di informazioni;
- predisposizione di piani di sviluppo;
- predisposizione di piani operativi per l'introduzione di azioni migliorative;
- adattamento e personalizzazione di modelli operativi;
- sostegno all'introduzione di innovazioni di processo (organizzative, tecnologiche, ecc.);
- sostegno all'introduzione di innovazioni di prodotto.

L'attività, che consiste nella prestazione, anche in compresenza (massimo 2 consulenti), di consulenza specialistica tecnico scientifica da parte di esperti con alta qualificazione, può svolgersi e concludersi anche oltre il periodo previsto per la *Work Experience*. Le attività di consulenza rese complessivamente da parte di tutti gli esperti coinvolti, devono avere durata minima di 16 ore, distribuite in almeno 2 giornate distinte, e possono al massimo svilupparsi per 32 ore, distribuite in almeno 4 giornate distinte.

La condizione di riconoscimento dei costi per questa attività è la realizzazione della singola ora di servizio erogata al destinatario. Per questa attività non è prevista indennità di partecipazione per il destinatario.

A seguire si propongono due schemi di sintesi relativi alle due tipologie di *Work Experience* descritte per attività, durata, modalità di erogazione e costo.

Schema 1 - *Work Experience* Professionalizzante: Tipologie di attività e loro modalità di erogazione, range di durata, modalità di applicazione dei costi standard

<i>Tipologia di Work Experience Professionalizzante</i>			
<i>Tipologia di attività</i>	<i>Durata</i>	<i>Modalità di erogazione</i>	<i>Costo⁹</i>
Orientamento al ruolo	Min. 4 - Max. 16 ore	Individuale	€ 38,00 ora/destinatario - Fascia base
		Gruppo (min 2- max 15 partecipanti)	€ 15 ora/destinatario - Fascia base
Formazione	di breve durata Min. 20 - Max 40 ore	Gruppo (min 3- max 15 partecipanti)	€ 93,30 ora/attività + 4,10 ora allievo
		Gruppo (min 3- max 15 partecipanti) e/o sottogruppi (min 3 partecipanti)	€ 93,30 ora/attività + 4,10 ora allievo
	di media durata Min 42 - Max 120 ore di cui max 32 ore individuali o in sottogruppi	Individuale	€ 38,00 ora/destinatario - Fascia base
Tirocinio	Min. 2 - Max. 6 mesi	Individuale	€ 4,70 ora/allievo
Accompagnamento/supporto al neo assunto	Max. 12 ore	Individuale	€ 38,00 ora/destinatario - Fascia base

⁹ Le modalità di determinazione del contributo prevedono l'applicazione dei costi standard, come previsto dalla DGR 671 del 28/04/2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard".

Schema 2 - Work Experience di tipo Specialistico: Tipologie di attività e loro modalità di erogazione, range di durata, modalità di applicazione dei costi standard

<i>Tipologia di Work Experience di tipo Specialistico</i>			
<i>Tipologia di attività</i>	<i>Durata</i>	<i>Modalità di erogazione</i>	<i>Costo¹⁰</i>
Orientamento al ruolo	Min. 4 - Max. 16 ore	Individuale	€ 38,00 ora/destinatario - Fascia base
		Gruppo (min 2- max 15 partecipanti)	€ 15 ora/destinatario - Fascia base
Formazione	di media durata Min. 42 - Max 120 ore di cui max 20 ore individuali o in sottogruppi	Gruppo (min 3- max 15 partecipanti) e/o sottogruppi (min 3 partecipanti)	€ 93,30 ora/attività + 4,10 ora allievo
		Individuale	€ 38,00 ora/destinatario - Fascia base
	di lunga durata Min 124 - Max 200 ore di cui max 32 ore individuali o in sottogruppi	Gruppo (min 3- max 15 partecipanti) e/o sottogruppi (min 3 partecipanti)	€ 93,30 ora/attività + 4,10 ora allievo
		Individuale	€ 38,00 ora/destinatario - Fascia base
Tirocinio	Min. 2 - Max. 6 mesi	Individuale	€ 4,70 ora/allievo
Accompagnamento/supporto al neo assunto	Max. 12 ore	Individuale	€ 38,00 ora/destinatario - Fascia base
Action research	Min 16 - Max 32 ore	Individuale	€ 90,00 ora /attività

Al termine dell'attività formativa è previsto il rilascio in esito al percorso dell'attestato dei risultati di apprendimento acquisiti.

8. Indennità di partecipazione

Per i destinatari dell'iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista l'erogazione di un'indennità di partecipazione **esclusivamente per le ore riferite alle attività di tirocinio**. Il valore orario è pari a 3 euro ora/partecipante; tale indennità sarà pari a 6 euro nel caso in cui il destinatario presenti una attestazione ISEE ≤ 20.000 euro¹¹. L'indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte e solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte ore dalla *Work Experience* relativamente a tutte le attività previste. **Il 70% di frequenza dovrà essere**

¹⁰ Le modalità di determinazione del contributo prevedono l'applicazione dei costi standard, come previsto dalla DGR 671 del 28/04/2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard".

¹¹ Con riferimento all'annualità precedente all'inizio dell'attività finanziata e secondo quanto previsto dal Dpcm n. 159/2013 e s.m.i.

raggiunto dal destinatario in ciascuna delle singole tipologie di attività previste garantendo comunque la frequenza a ciascuna delle attività per la durata minima prevista¹².

Esclusivamente nel caso in cui il tirocinante sia assunto con un contratto in regola con la normativa vigente prima della conclusione del tirocinio, sarà possibile riconoscere l'indennità per le ore effettivamente svolte a condizione che il tirocinante abbia raggiunto la frequenza di almeno il 30% del monte ore del tirocinio.

9. Finanziabilità delle proposte progettuali

Ai sensi della presente direttiva, il medesimo Soggetto proponente potrà presentare progetti per un ammontare massimo complessivo (nell'arco dei 4 sportelli previsti) pari a € **250.000** (inclusa indennità di partecipazione alla attività di tirocinio eventualmente spettante ai destinatari). Il Soggetto proponente non potrà affidare ai soggetti partner più del 40% del valore complessivo del progetto.

10. Procedura di attivazione

La procedura per la presentazione e realizzazione delle *Work Experience* prevede le seguenti fasi:

- FASE 1: individuazione dell'azienda ospitante, definizione del percorso formativo, dei requisiti richiesti all'utente e delle modalità di realizzazione del percorso;
- FASE 2: pubblicizzazione della *Work Experience* e raccolta delle domande dell'utenza. Il termine per la presentazione delle candidature non può essere inferiore a 20 giorni dall'inizio della pubblicizzazione;
- FASE 3: selezione dei candidati. Tale fase si conclude con la predisposizione del verbale di selezione e la stesura della graduatoria di merito;
- FASE 4: definizione dell'accordo tra il soggetto proponente, l'azienda ospitante e il destinatario che sancisce la realizzazione della *Work Experience*. Tale fase si conclude, quindi, con la sottoscrizione di un'apposita convenzione tra le parti.

La documentazione attestante le attività di cui alle Fasi 1, 2, 3, e 4 deve essere conservata dal soggetto attuatore e disponibile per le verifiche in loco e/o finali realizzate dall'Amministrazione competente.

Una volta individuata l'azienda ospitante e quanto previsto per la Fase 1, il soggetto proponente accede – tramite l'area riservata – all'applicativo di acquisizione on-line dei progetti e inserisce il progetto della *Work Experience*. Effettuato il passaggio del progetto in stato “confermato” attraverso funzione dell'applicativo, può essere avviata la Fase 2 ossia la pubblicizzazione della *Work Experience* e la raccolta delle domande dell'utenza precisando che i progetti saranno approvati con decreto il Direttore della Sezione Lavoro entro 15 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature e che, pertanto, l'erogazione dei contributi è subordinata all'approvazione da parte dell'Amministrazione regionale.

11. Gruppo di lavoro

In relazione all'utilizzo dei costi standard nella presente Direttiva si rende necessario definire i requisiti minimi del gruppo di lavoro coinvolto nella progettazione e realizzazione degli interventi in relazione alla tipologia di *Work Experience* che si intende realizzare.

¹² Per la durata minima e massima di ciascuna attività si vedano gli schemi 1 e 2 riportati al termine del § 7. A titolo di esempio, se in un progetto di *Work Experience* professionalizzante fossero previste 4 ore di orientamento al ruolo il partecipante dovrà frequentare il 100% delle ore per rispettare lo standard minimo di durata previsto. Così anche per le altre tipologie di attività.

Il soggetto proponente dovrà garantire il tutoraggio del percorso in ogni sua fase e ha la responsabilità delle scelte operative compiute. Per ciascun progetto di *Work Experience* dovrà essere assicurata la messa a disposizione di un adeguato gruppo di lavoro che presenti una precisa esperienza professionale attinente alle materie oggetto del progetto.

Si precisa che per quanto riguarda l'attività di *Action Research* devono essere coinvolte figure professionali *senior* che assicurino una consulenza tecnico scientifica e una formazione specialistica individualizzata e resa in presenza di ciascun destinatario. Nel *setting* formativo/consulenziale previsto nel corso *Action Research* è ammessa la contemporanea presenza di più figure professionali (massimo 2 esperti), anche con diverso inquadramento, ruolo e specializzazione.

I docenti che intervengono nella attività di formazione dovranno avere esperienza almeno quinquennale nello specifico ambito di intervento (per almeno il 50% del monte ore di docenza). Potranno essere inseriti in qualità di docenti anche testimonial aziendali.

L'attività di docenza potrà essere svolta anche da parte di lavoratori impiegati presso le imprese partner del progetto, purché tale attività:

- sia svolta al di fuori del normale orario di lavoro;
- non sia rivolta esclusivamente al tirocinante da accogliere presso la stessa impresa di provenienza del lavoratore, ma si rivolga ad un gruppo di allievi che andranno ad inserirsi presso partner aziendali anche diversi.

In ogni progetto o al Direttore o al Coordinatore dovrà essere assegnata la funzione di referente che assicuri il necessario coordinamento delle attività progettuali anche con la Sezione Lavoro al fine di relazionare sulle attività e sugli esiti del progetto ogni qualvolta la Sezione Lavoro ne ravvisi la necessità. Per i profili di Direttore e Coordinatore dovrà essere garantita un'esperienza di almeno 5 anni in analoghe attività e la sostituzione della stessa in corso d'opera dovrà avvenire esclusivamente con una figura avente le medesime caratteristiche della prima.

Nello svolgimento degli interventi formativi dovrà essere garantita la presenza di almeno n. 1 tutor didattico/organizzativo. Si ricorda che il tutor didattico/organizzativo ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative) quella di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e competenze. Ha, inoltre, il compito di monitorare costantemente l'andamento degli apprendimenti, relazionandosi con il direttore/coordinatore di progetto. Per quanto riguarda l'attività di formazione dovrà essere garantita la presenza del tutor didattico/organizzativo per almeno il 20% del monte ore complessivo previsto di ogni singola edizione/intervento. Tale presenza dovrà essere verificabile dalle firme di presenza sui registri. Per quanto riguarda l'attività di tirocinio deve essere garantita la realizzazione di almeno una visita aziendale al mese in ciascuna impresa presso cui è inserito il tirocinante. A tali visite dovranno essere presenti il tutor didattico/organizzativo, il tutor aziendale e il tirocinante; tali visite dovranno essere verificabili dalle firme di presenza sui fogli mobili per il tirocinio e dai report di attività dell'operatore coinvolto.

Dovrà, inoltre, essere assicurata l'individuazione di un tutor aziendale per ogni azienda che accoglie i destinatari di *Work Experience*. Il tutor aziendale deve garantire un supporto costante all'utente in fase di tirocinio per facilitarne l'acquisizione degli apprendimenti.

Nel complesso delle attività¹³ dovrà essere garantito che, **almeno il 50% del monte ore complessivo, sia svolto da figure professionali di docenti / consulenti di progetto di fascia alta** (almeno 5 anni di esperienza). L'attività svolta in assenza dei requisiti previsti non sarà riconosciuta.

Il dettaglio delle diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro dovrà essere evidenziato nella proposta progettuale.

Di seguito si riporta una tabella di sintesi sulle figure professionali da coinvolgere e sull'esperienza minima richiesta in relazione alle attività da realizzare nei progetti di *Work Experience*.

¹³ Si fa riferimento al monte ore totale del progetto.

Figura professionale	Elenco attività	Esperienza minima richiesta
Direttore/coordinatore	Supervisione del progetto nel suo insieme; verifica della qualità degli interventi; coordinamento delle attività di microprogettazione; interfaccia, in qualità di referente del progetto, con la Sezione Lavoro.	almeno 5 anni in analoghe attività
Docente/formatore	Formazione	almeno 50% del monte ore docenti di fascia alta (almeno 5 anni di esperienza)
Consulente	Accompagnamento/supporto al neoassunto e ricerca attiva	almeno 50% del monte ore consulenti di fascia alta (almeno 5 anni di esperienza)
Testimonial aziendale	Testimonianza diretta della propria esperienza personale/professionale e dell'azienda in cui opera	imprenditori, altri rappresentanti del mondo aziendale
Responsabile monitoraggio /diffusione	Monitoraggio e diffusione dei risultati del progetto; predisposizione di reportistica in itinere e finale	almeno 2 anni in analoghe attività
Tutor didattico/organizzativo	Organizzazione delle attività d'aula e del tirocinio; supporto/assistenza ai destinatari; supporto all'acquisizione e allo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e competenze; monitoraggio dell'andamento degli apprendimenti; relazione costante con i docenti/tutor aziendale/direttore/coordinatore del progetto.	almeno 2 anni in analoghe attività
Tutor aziendale	Supporto/assistenza ai destinatari in relazione allo specifico progetto di tirocinio; supporto all'acquisizione e allo sviluppo di nuove conoscenze, abilità, competenze; monitoraggio dell'andamento degli apprendimenti e delle attività di tirocinio; relazione costante con il tutor formativo e con il direttore/coordinatore di progetto.	(figura individuata dall'azienda)

Il curriculum vitae (CV) di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritto dall'interessato e compilato secondo il modello *Europass*, deve essere completo di tutti i dati, con indicazione precisa del titolo di studio e con la specifica illustrazione delle esperienze professionali richieste e/o maturate. Il CV dovrà essere tenuto agli atti dal soggetto titolare del progetto e presentato ad ogni richiesta della Sezione Lavoro, così come previsto dal punto "Avvio dei progetti e degli interventi" del Testo Unico dei beneficiari di cui alla DGR n. 670/2015.

Prima dell'avvio delle attività in cui il singolo operatore è coinvolto, nel sistema gestionale dovrà essere compilata la scheda relativa al profilo con il quale lavora al progetto; tale scheda deve essere obbligatoriamente compilata in ogni sua parte e ci deve essere corrispondenza tra quanto indicato nella stessa e quanto presente nel CV dell'operatore.

Si ritiene necessario precisare anche alcune incompatibilità tra figure professionali che intervengono nell'ambito degli interventi finanziati:

- **destinatario**: incompatibilità assoluta con altre figure;
- **amministrativo**: compatibile solo con le figure professionali del tutor e del coordinatore;
- **docente**: incompatibilità assoluta con destinatario amministrativo e tutor;
- **consulente Action Research**: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione di docenza e consulenza nell'accompagnamento al lavoro;
- **tutor**: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa;

- **coordinatore/direttore**: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa (compatibile) e per la funzione di docenza compatibile fino al massimo del 40% del monte ore complessivo.

Si precisano di seguito i seguenti principi generali:

1. in caso di compatibilità di funzioni, resta intesa l'inammissibilità di coincidenza oraria dei servizi prestati, pena la revoca del contributo;
2. la percentuale massima del monte ore assegnato al ruolo secondario è fissata al 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto;
3. l'incompatibilità è definita per intervento formativo.

Nella griglia sotto riportata si riassumono le indicazioni sull'incompatibilità tra le figure professionali che intervengono nella realizzazione del progetto.

Griglia di incompatibilità tra le figure professionali

	DESTINATARIO	AMMINISTRATIVO	DOCENTE/ CONSULENTE	CONSULENTE Action Research	TUTOR	COORDINATORE /DIRETTORE
DESTINATARIO		I	I	I	I	I
AMMINISTRATIVO	I		I	I	C	C
DOCENTE/ CONSULENTE	I	I		C	I	40%
CONSULENTE (action research)	I	I	C		I	I
TUTOR	I	C	I	I		I
COORD./DIRETT.	I	C	40%	I	I	

Legenda: I = Incompatibile; C = Compatibile;

12. Risorse

Le risorse disponibili per la realizzazione di interventi di politica attiva del lavoro ammontano ad un totale di **Euro 2.000.000,00** a valere sull'Asse I POR FSE 2014-2020.

Fonte di finanziamento		Annualità	Risorse FdR	Risorse FSE	Co- finanz. Reg.	Totale	
Asse	Priorità di investimento						
I	Occupabilità	8.i	2015	105.000	150.000	45.000	300.000
			2016	560.000	800.000	240.000	1.600.000
			2017	35.000	50.000	15.000	100.000
Totale complessivo						2.000.000,00	

Le risorse dedicate a questa tipologia di progetti saranno impegnate in modo progressivo e scalare, fino ad esaurimento, nell'ambito dei 4 sportelli previsti dalla Direttiva.

Se nell'ambito del primo sportello saranno approvati progetti per un ammontare complessivo pari all'intera dotazione del bando i successivi sportelli non verranno ulteriormente attivati. Qualora se ne ravvisasse la necessità, tale dotazione finanziaria potrà essere integrata con ulteriori risorse specificatamente individuate. Pertanto, in caso di disponibilità di risorse oltre alle aperture di sportello previste, è data facoltà al Direttore della Sezione Lavoro di prevedere ulteriori aperture fino ad esaurimento delle risorse.

La liquidazione delle anticipazioni, delle erogazioni intermedie e del saldo avviene compatibilmente con le risorse di cassa disponibili.

13. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari al punto A.3 “procedure per l’affidamento a terzi”.

14. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, secondo queste modalità:

1. accesso all’area riservata del portale regionale (www.regione.veneto.it) con nome utente e password assegnati dalla Regione Veneto per gli Organismi di Formazione accreditati; nome utente e password saranno assegnati per ciascuna sede accreditata;
2. per i soggetti non in possesso di credenziali di accesso, richiesta di credenziali di accesso tramite l’applicativo accessibile dall’area riservata del portale regionale (www.regione.veneto.it), successivamente accesso all’applicativo di presentazione on-line dei progetti su applicativo regionale;
3. imputazione dei dati di progetto nel sistema di acquisizione dati on-line;
4. passaggio del progetto in stato “completato” attraverso l’apposita funzione dell’applicativo; il passaggio in stato “completato” è irreversibile e l’operazione non consente successive modifiche del progetto;
5. presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, della scansione della domanda di ammissione al finanziamento, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente con firma autografa, a cui dovrà essere apposta la firma digitale, in regola con la normativa sull’imposta di bollo, accompagnata da:
 - scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
 - scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di cause ostative sottoscritta dal Legale rappresentante del Soggetto proponente con firma digitale;
 - scansione dei moduli di adesione in partnership, completi di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner;

Il Soggetto proponente di progetto è responsabile della regolarità e della corretta conservazione di tali documenti che devono essere resi disponibili, su richiesta, per eventuali verifiche da parte dei competenti uffici regionali.

Il passaggio del progetto in “stato confermato” deve avvenire entro e non oltre le ore 13.00 di ciascun giorno di scadenza dell’apertura a sportello così come indicato nella tabella seguente:

Apertura sportello	Giorni di apertura	Anno di riferimento
1	15 – 30 ottobre	2015
2	30 ottobre – 14 novembre	2015
3	14 – 29 novembre	2015
4	29 novembre – 14 dicembre	2015

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato o con giornata festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ulteriori aperture di sportello potranno essere valutate sulla base delle domande pervenute e delle risorse finanziarie disponibili.

Il passaggio del progetto in “stato confermato”, attraverso l’apposita funzione dell’applicativo, deve in ogni caso avvenire prima della presentazione della domanda e della relativa modulistica, quindi prima dell’invio della PEC, pena l’inammissibilità del progetto.

Non è prevista la presentazione cartacea del progetto. Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nel sistema gestionale on-line.

La Sezione Lavoro è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico: – 041/279 5339 - 5305 - 5807;
- per quesiti di carattere tecnico, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del nuovo sistema informatico: 041/279 5154 – 041/279 5131.

Informazioni possono essere richieste anche via e-mail, all’indirizzo infofse.lavoro@regione.veneto.it.

La trasmissione della domanda di ammissione e della relativa modulistica alla Giunta Regionale del Veneto – Sezione Lavoro deve avvenire esclusivamente per via telematica, dalla casella di Posta Elettronica Certificata del Soggetto Proponente, inviando una mail all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, lavoro@pec.regione.veneto.it.

Nell’oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: “SEZIONE LAVORO - POR FSE – Work Experience Anno 2015”.

Le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di scadenza dell’apertura a sportello.

Il messaggio dovrà contenere un unico allegato, in formato “.PDF”, “.p7m” o simili, afferenti al formato “Portable Document Format”, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato. I messaggi e-mail contenenti allegati in formati diversi da quelli indicati, anche se firmati digitalmente, non sono infatti riconosciuti dal server di posta elettronica certificata e vengono “ripudiati” dal sistema stesso, con conseguente mancata consegna del messaggio PEC.

In ogni caso, saranno accettate le domande di ammissione al finanziamento inoltrate tramite e-mail provenienti da caselle di Posta Elettronica Certificata nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, con algoritmo di generazione e di verifica delle sottoscrizioni digitali “SHA-256” o successivi¹⁴.

A ciascuna domanda di ammissione a finanziamento trasmessa alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione.

Per le modalità e termini per l’utilizzo della succitata PEC regionale il soggetto proponente si deve attenere alle disposizioni pubblicate nel sito internet della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it) in tema di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Come previsto dall’Informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l’imposta di bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal Soggetto Proponente in modo virtuale.

¹⁴ Si veda l’art. 4, comma 2, del DPCM 22/2/2013 “ Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 3, 36, comma 2, e 71” e l’art. 4 del deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45 Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico. Per la definizione dei requisiti dei documenti informatici sottoscritti con firma elettronica, nonché per la loro validità sul piano probatorio e la loro efficacia si veda inoltre gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale, D.Lgs n. 82/2005.

Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati sui documenti inviati.

In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno ("bollo").

Nel caso di assolvimento dell'imposta di bollo a mezzo modello F24 la domanda di ammissione dovrà essere corredata da copia scansionata in formato "PDF" del modello F24 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo e gli estremi del pagamento effettuato.

In ogni caso, la domanda di ammissione dovrà essere corredata inoltre da una dichiarazione sostitutiva¹⁵, ex artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nella quale il Soggetto Proponente dovrà riportare la modalità di assolvimento del bollo e gli estremi del pagamento effettuato. Si precisa che l'assolvimento dell'imposta di bollo non è una condizione di ammissibilità dei progetti e che, in caso di impedimento all'assolvimento del bollo, le domande di ammissione al finanziamento relative alla presente Direttiva potranno essere regolarizzate anche successivamente alla presentazione.

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea, riguardanti la materia.

15. Procedure e criteri di valutazione

Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 per il POR FSE 2014/2020.

In coerenza a quanto disposto anche dalla presente direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.

Criteri di ammissibilità

Tali criteri riguardano la presenza dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto alla successiva valutazione.

Requisiti di ammissibilità/inammissibilità:

1. rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale per la presentazione delle proposte;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva (formulario, domanda di ammissione, modulistica partner, ecc...);
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso;
5. rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove previsti);
6. numero e caratteristiche dei destinatari;

¹⁵ In attuazione del D.L. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, e conformemente alla DGR n. 1050/2013, le disposizioni in merito alla trasmissione della corrispondenza all'Amministrazione regionale a mezzo PEC e all'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo sono disponibili nel portale regionale, al link: http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=245ae6e2-2bd1-4df5-8e65-ba99470e1dea&groupId=36735.

7. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative), rispetto delle caratteristiche progettuali esposte nella presente Direttiva;
8. rispetto dei parametri di costo/finanziari;
9. conformità con i sistemi di accreditamento per la formazione ovvero (ove previsto) conformità con il sistema di accreditamento per i servizi al lavoro.

I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

La valutazione di merito sarà effettuata sulla base dei parametri illustrati nella seguente griglia di valutazione.

	FINALITÀ DELLA PROPOSTA	Livello	
Parametro 1	<ul style="list-style-type: none"> - Grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento; - circostanziata analisi delle necessità di sviluppo delle competenze dei destinatari con eventuale riferimento a specifici settori emergenti (green economy, blue economy, ecc); - grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo), di integrazione sociale e di sviluppo del contesto territoriale - circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all'impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento; - accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere. <p><u> Criterio premiante </u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Presenza di imprese socialmente responsabili (che superano la soglia minima in base alla griglia di autovalutazione). 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 2	<p style="text-align: center;">OBIETTIVI PROGETTUALI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grado di coerenza della proposta progettuale con il P.O.R, con particolare riferimento agli Obiettivi Specifici al quale il bando si riferisce; - coerenza e adeguatezza degli interventi previsti rispetto alle azioni prescelte. 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 3	<p style="text-align: center;">QUALITÀ DELLA PROPOSTA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di riferimento; - qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che devono essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti utilizzati. 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti

	METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE	Livello	
Parametro 4	- Qualità delle metodologie didattiche/formative utilizzate: <ul style="list-style-type: none"> ▪ metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l'articolazione del progetto e i contenuti proposti - Qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione: <ul style="list-style-type: none"> ▪ progetti che prevedano l'attuazione di specifiche azioni di monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con particolare riferimento agli indicatori di risultato pertinenti per l'azione 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
	PARTENARIATO	Livello	
Parametro 5	- Rappresentatività della struttura proponente - Grado di raccordo con i sistemi produttivi locali - Qualità dei partner: <ul style="list-style-type: none"> ▪ coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta realizzazione dello stesso; ▪ presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una maggiore finalizzazione dell'iniziativa sul territorio attuando collegamenti con le realtà produttive. - Quantità dei partner: <ul style="list-style-type: none"> ▪ numero di partner coinvolti 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
	GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA	Livello	
Parametro 6	Grado di realizzazione da parte del Soggetto Proponente: percentuale di conclusione dei progetti calcolata sulla base dei risultati del bando DGR n. 701/2013. Per i soggetti che non abbiano presentato progetti risultati finanziati in adesione alla DGR n. 701/2013, l'indice sarà pari a 0 (zero).	0-50%	0 punti
		51 - 75%	1 punto
		76 - 100%	2 punti
	Grado di efficacia da parte del Soggetto Proponente: percentuale di destinatari che hanno preso parte a una <i>Work Experience</i> nell'ambito del bando DGR n. 701/2013 e che hanno ottenuto un inserimento lavorativo. Per i soggetti che non abbiano presentato progetti risultati finanziati in adesione alla DGR n.701/2013, l'indice sarà pari a 0 (zero).	0 - 5%	0 punti
		6 -25%	1 punto
		26 - 50%	2 punti
		51 - 100%	4 punti

La soglia minima per la finanziabilità dei progetti è stabilita in punti 24.

In ogni caso, ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, il progetto deve conseguire una valutazione positiva in tutti i parametri previsti, ove per valutazione positiva si intende un punteggio minimo di Sufficiente in ciascun parametro ad eccezione del Parametro 6 (Grado di realizzazione dell'attività pregressa).

L'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio zero) in uno dei parametri sopra indicati comporta l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti, tranne che per la voce "*Grado di realizzazione attività pregressa*".

16. Tempi degli esiti delle istruttorie, dell'avvio e chiusura dei progetti

I progetti presentati saranno approvati con Decreti del Direttore della Sezione Lavoro secondo le seguenti tempistiche¹⁶:

Periodo di presentazione			Data di pubblicazione istruttoria	Scadenza avvio progetto	Scadenza termine progetto
Apertura sportello	Giorni/mesi di apertura	Anno di riferimento			
1	15 – 30 ottobre	2015	14/11/2015	14/12/2015	14/12/2016
2	30 ottobre – 14 novembre	2015	29/11/2015	15/01/2016	15/01/2017
3	14 – 29 novembre	2015	14/12/2015	15/01/2016	15/01/2017
4	29 novembre – 14 dicembre	2015	15/01/2016	15/02/2016	15/02/2017

Qualora la data prevista per gli esiti dell'istruttoria coincida con il sabato o con giornata festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo

I suddetti Decreti saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Sezione Lavoro dai soggetti aventi diritto.

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate esclusivamente attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

17. Monitoraggio

Nell'ambito di tale Direttiva sono previste azioni di monitoraggio quantitativo e qualitativo.

Il monitoraggio qualitativo si articolerà in 2 diversi momenti:

1. *Monitoraggio in itinere*: in occasione di visite ispettive che saranno programmate dalla Sezione Lavoro che saranno realizzate presso le sedi di svolgimento delle attività progettuali, per un riscontro fattuale quali-quantitativo. Nell'ambito dell'azione di monitoraggio, la Sezione Lavoro potrà coinvolgere, oltre agli operatori facenti capo al soggetto proponente e al partenariato, anche i destinatari degli interventi. Nel corso del monitoraggio saranno utilizzati strumenti di rilevazione definiti dalla Sezione Lavoro.
2. *Monitoraggio finale*: sulla base degli esiti del monitoraggio in itinere e delle problematiche emerse in fase di realizzazione, sarà valutata la possibilità di realizzare presso gli uffici regionali o presso la sede del soggetto proponente/gestore delle *Work Experience*, anche un incontro finale secondo le modalità che saranno definite dalla Sezione Lavoro. Tale incontro fungerà da momento di valutazione dell'intero percorso progettuale e da verifica dei risultati raggiunti.

L'incontro potrà vedere il coinvolgimento di referenti aziendali coinvolti nelle attività progettuali.

In quest'occasione potranno essere raccolte eventuali proposte per successive attività da programmare.

Coloro che non avranno compilato il questionario predisposto per il monitoraggio nel corso di una visita ispettiva in loco, dovranno provvedere alla compilazione *on-line* dello stesso entro il termine del percorso

¹⁶ I termini degli esiti dell'istruttoria sono riportati a titolo indicativo. Il termine del procedimento è di 90 giorni per ciascuna istruttoria.

secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Sezione Lavoro. La Sezione Lavoro si potrà avvalere della collaborazione della Sezione Sistemi Informativi per la predisposizione di modalità per la compilazione e l'acquisizione *on-line* dei questionari.

Si precisa che il tempo dedicato a questa attività (max. 30 minuti) potrà essere compreso a tutti gli effetti nel calendario delle attività.

Per quanto riguarda il monitoraggio quantitativo, faranno da riferimento fondamentale le finalità della Direttiva che si sostanziano in un inserimento-reinserimento.

Sulla base dei dati raccolti attraverso il monitoraggio quantitativo dei progetti, saranno calcolati indici di realizzazione e di efficacia determinati come segue:

$$\text{Indice di Realizzazione} = \frac{\text{numero di Work Experience realizzate}^{17}}{\text{numero di Work Experience finanziate}}$$

$$\text{Indice di Efficacia} = \frac{\text{numero di destinatari che hanno ottenuto un inserimento lavorativo}^{18}}{\text{numero di Work experience realizzate}^{17}}$$

I valori di tali indici, per ciascun progetto e per ciascun organismo, potranno essere resi pubblici per essere consultabili dai potenziali utenti.

Tali indici saranno anche utilizzabili per i futuri bandi nell'applicazione del punteggio relativo al parametro "Grado di realizzazione delle attività pregresse". In base a tale parametro potrà inoltre essere definito un vincolo di accesso ai bandi successivi secondo le modalità e i criteri definiti con successivo Decreto del Dirigente.

18. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it¹⁹, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito anche per essere informati di eventuali risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

19. Termine per l'avvio e la conclusione dei progetti

Le azioni proposte a valere sul presente avviso dovranno essere immediatamente avviabili.

I progetti approvati, salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori, dovranno essere avviati e conclusi entro le scadenze definite nel paragrafo "Tempi degli esiti delle istruttorie, dell'avvio e chiusura dei progetti"; il termine per la conclusione delle attività non potrà essere superiore a 12 mesi dalla data di avvio di ciascun progetto.

20. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

¹⁷ Con l'espressione "numero di Work Experience realizzate" si fa riferimento alle Work Experience portate a conclusione con almeno il 70% delle ore di attività previste.

¹⁸ Con l'espressione "inserimento lavorativo" si intende un contratto di qualsiasi tipologia della durata di almeno 6 mesi nel rispetto della normativa vigente.

¹⁹ La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/spazio-operatori>

21. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L.241/90 è il dott. Pier Angelo Turri – Direttore della Sezione Lavoro del Dipartimento Istruzione, Formazione Lavoro.

22. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Appendice

Tabella 1 – Ucs per azioni di mobilità transnazionale²⁰

Stato Membro di destinazione	Parametro Settimanali				Costi Viaggio
	1 Settimana (7 giorni)	4 Settimane (28 giorni)	12 settimane (84 giorni)	24 settimane (168 giorni)	
Austria	515	1.752	4.284	7.375	532
Belgio	515	1.752	4.284	7.375	476
Bulgaria	515	1.752	4.284	7.375	336
Cipro	538	1.828	4.470	7.695	420
Croazia	403	1.371	3.352	5.772	452
Danimarca	605	2.056	5.028	8.657	672
Estonia	403	1.371	3.352	5.772	420
Finlandia	538	1.828	4.470	7.695	588
Francia	560	1.904	4.656	8.016	560
Germania	470	1.599	3.911	6.733	476
Grecia	493	1.676	4.097	7.054	476
Irlanda	560	1.904	4.656	8.016	588
Islanda	560	1.904	4.656	8.016	476
Lettonia	470	1.599	3.911	6.733	420
Liechtenstein	493	1.676	4.097	7.054	615
Lituania	403	1.371	3.352	5.772	364
Lussemburgo	538	1.828	4.470	7.695	476
Malta	470	1.599	3.911	6.733	420
Norvegia	493	1.676	4.097	7.054	700
Paesi Bassi	582	1.980	4.842	8.337	532
Polonia	493	1.676	4.097	7.054	448
Portogallo	448	1.523	3.725	6.413	448
Regno Unito	627	2.132	5.215	8.978	616
Repubblica ceca	515	1.752	4.284	7.375	476
Romania	493	1.676	4.097	7.054	364
Slovacchia	470	1.599	3.911	6.733	420
Slovenia	403	1.371	3.352	5.772	448
Spagna	470	1.599	3.911	6.733	504
Svezia	582	1.980	4.842	8.337	560
Svizzera	493	1.676	4.097	7.054	615
Turchia	493	1.676	4.097	7.054	392
Ungheria	493	1.676	4.097	7.054	448

²⁰ Le modalità di determinazione del contributo prevedono l'applicazione dei costi standard, come previsto dalla DGR 671 del 28/04/2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard".

Tabella 2 – Ucs per azioni di mobilità Interregionale²¹

Regione italiana (di destinazione)	Sussistenza				Costi di viaggio
	1 settimana 5 giorni	4 settimane 20 giorni	12 settimane 60 giorni	24 settimane 120 giorni	
Abruzzo	250	1.000	3.000	6.000	201,59
Basilicata					258,77
Calabria					303,74
Campania					165,55
Emilia Romagna					63,28
Friuli Ven. Giulia					37,29
Lazio					164,98
Liguria					106,22
Lombardia					68,93
Marche					70,06
Molise					194,13
PA Bolzano					96,05
PA Trento					18,98
Piemonte					102,83
Puglia					164,42
Sardegna					248,13
Sicilia					302,84
Toscana					94,92
Umbria					124,92
Valle d'Aosta					154,75

Si specifica che i parametri di cui alle tabelle 1 e 2 sono stati calcolati considerando una settimana di 7 giorni, pertanto qualora il periodo fruito dai destinatari, all'interno della singola settimana, sia inferiore a 7 giorni, il valore del contributo sarà ricavato frazionando il costo settimanale.

²¹ Le modalità di determinazione del contributo prevedono l'applicazione dei costi standard, come previsto dalla DGR 671 del 28/04/2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard".